Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 110° — Numero 103**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 aprile 1969** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1969, n. 122.

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 122. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato costituito da titoli e obbligazioni per il valore nominale di L. 5.000.000 circa, disposto dalla signora Teresa Casagrande vedova Vozza, con testamento olografo del 24 aprile 1965, depositato e pubblicato con verbale in data 31 maggio 1966, repertorio 88969/31322 a rogito dottor Placido Astore, notaio in Villafranca Piemonte, coadiutore dell'avv. Pietro Astore, notaio in Torino, a favore del « Cottolengo mutilatini don Carlo Gnocchi ».

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 46. — GRECO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Cremona.

Al Presidente della Repubblica

Nell'amministrazione comunale di Cremona si è creata da vari mesi una difficile situazione a causa dei contrasti sorti in seno alla coalizione di maggioranza.

Tali contrasti, via via acuitisi, sono divenuti col tempo insanabili, sì da determinare, per l'inconciliabilità delle diverse posizioni assunte, le dimissioni del sindaco e della giunta, delle quali il consiglio comunale ha preso atto il 14 ottobre 1968.

Lo stesso consiglio è stato, quindi, riconvocato il 21 novembre sc. per l'elezione dei nuovi organi, ma in quella seduta nessuno dei candidati alla carica di sindaco ha ottenuto, nelle prescritte votazioni, la maggioranza assoluta dei voti richiesta dall'art. 5, commi secondo e terzo del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Nella seduta di seconda convocazione, fissata in un primo tempo per il 28 novembre e quindi aggiornata al 12 dicembre il consiglio non ha potuto, invece, procedere ad alcuna votazione per mancanza del numero legale di presenti di cui al quarto comma del citato art. 5.

In tale situazione il prefetto ha ritenuto opportuno disporre d'ufficio una nuova convocazione del civico consesso per i giorni 19 e 21 dicembre sc., per l'elezione del sindaco e della giunta, rivolgendo nel contempo formale diffida a tutti i consiglieri — cui il relativo provvedimento è stato personalmente notificato — a provvedere ai suddetti adempimenti a scanso delle misure di rigore di cui agli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

L'intervento, però, non ha avuto esito positivo, in quanto sia la seduta di prima convocazione che quella di seconda convocazione sono risultate deserte.

Di fronte alla reiterata prova di inosservanza dell'obbligo primario di eleggere il sindaco e la giunta municipale e alla palese impossibilità di superamento della crisi che da tempo paralizza il suddetto consiglio comunale — il quale ha tenuto la sua ultima riunione utile il 6 giugno dello scorso anno e neppure ha provveduto, malgrado i richiami, all'approvazione del bilancio di pervisione 1968 — il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323 del testo unico 1915, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto intanto la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi del menzionato art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente carenza del consiglio comunale di Cremona, ad onta della formale diffida del prefetto, in ordine ad adempimenti obbligatori ed essenziali ai fini del funzionamento della civica amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 5 febbraio 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cremona ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Giovanni Santini.

Roma, addì 7 aprile 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Cremona non ha provveduto, malgrado la formale diffida del prefetto, alla ricostituzione degli organi ordinari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 febbraio 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cremona è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Giovanni Santini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1969

SARAGAT

RESTIVO

(3568)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Canosa di Puglia.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Canosa di Puglia — che già nel 1967 era stato colpito da una lunga crisi, causata da contrasti sorti all'interno della coalizione di maggioranza e solo faticosamente risolta — si è nuovamente venuto a trovare, nel corso del 1968, in una difficile situazione, determinata dall'atteggiamento secessionista assunto da alcuni elementi della maggioranza.

L'impossibilità di comporre il dissidio induceva il sindaco e la giunta a rassegnare le dimissioni, che, però, il sindaco stesso e cinque assessori successivamente ritiravano, sicchè il consiglio, convocato per il 16 settembre 1968, prendeva atto delle rinunce di soli tre assessori.

Peraltro, il 21 seguente il sindaco riproponeva le proprie dimissioni, accettate dal consiglio nella seduta del 28 settembre.

Dopo una seduta infruttuosa per mancanza di numero legale, il consiglio eleggeva, il 14 ottobre scorso, un nuovo sindaco di orientamento politico opposto a quello della maggioranza degli assessori tuttora in carica, i quali, in conseguenza, rassegnavano le dimissioni, che venivano accettate seduta stante.

Il sindaco eletto, data l'impossibilità di riunire la giunta, chiedeva al prefetto la convocazione d'ufficio del consiglio per l'elezione degli assessori, ciò che veniva disposto con decreto prefettizio del 22 ottobre 1968.

Nella seduta di prima convocazione del 29 ottobre veniva eletta la nuova giunta, ma poichè essa risultava composta da elementi in opposizione al sindaco, questi si dimetteva ed altrettanto facevano gli assessori neo eletti.

Il prefetto, allora, allo scopo di porre inequivocabilmente il civico consesso di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla persistente incapacità di costituire efficienti e stabili organi ordinari, lo convocava ulteriormente d'ufficio per la presa d'atto delle anzidette dimissioni e la rielezione del sindaco e della giunta, formulando, altresì, al riguardo formale diffida ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Il relativo decreto, in data 17 novembre 1968, veniva notificato a tutti i consiglieri.

La seduta di prima convocazione del 23 novembre risultava infruttuosa ai fini dell'elezione degli organi, mentre in quella di seconda convocazione del 26 seguente veniva eletto il sindaco, che accettava con riserva; avendo, poi, egli rinunciato, il consiglio ne eleggeva un altro nella seduta del 14 dicembre scorso, in cui procedeva, altresì, alla nomina degli assessori.

Si riproduceva, però, la precedente situazione di una giunta di orientamento politico avverso, in maggioranza, al sindaco, il quale, pertanto, rassegnava seduta stante le dimissioni e dichiarava di formulare richiesta al prefetto per lo scioglimento del consiglio comunale. Analoga richiesta veniva formulata, nella medesima seduta e nei giorni successivi, dai rappresentanti di due dei gruppi consiliari.

Dalle riferite vicende, che evidenziano lo stato di estrema confusione esistente in seno all'amministrazione comunale di Canosa di Puglia determinato dal continuo susseguirsi di elezioni e dimissioni di amministratori, il prefetto di Bari ha tratto la convinzione che la grave e persistente crisi funzionale della amministrazione stessa — che ha già imposto più volte la nomina di un commissario « ad acta » per provvedere al alcuni adempimenti indilazionabili — non sia più suscettibile di risoluzione e, pertanto, ha prospettato l'imprescindibile necessità di far luogo, a mente del citato art. 323, allo scioglimento di quel consiglio comunale, del quale ha disposto, poi, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

In effetti la descritta situazione induce a ritenere che la civica amministrazione sia ormai irrimediabilmente incapace di svolgere le sue funzioni essenziali. Essa, da mesi, è priva, di fatto, degli organi ordinari, dato che quelli ripetutamente eletti si sono dimessi ancor prima di insediarsi.

Pure gli assessori eletti nell'ultima seduta del 26 dicembre 1968 si sono, via, via, dimessi.

Il prefetto è già intervenuto in via sostitutiva per ovviare alla carenza manifestata in ordine ai più urgenti adempimenti, ma è chiaro che tali interventi hanno carattere eccezionale e non possono costituire la regola dell'amministrazione del comune.

Anche il formale richiamo del prefetto, con la minaccia dello scioglimento del consiglio, è rimasto in sostanza inascoltato, in quanto all'elezione del sindaco e della giunta non è seguito lo effettivo insediamento degli eletti.

Pertanto, ogni eventuale, ulteriore tentativo volto alla ricostituzione degli organi appare ormai inutile e meramente dilatorio, tanto più che qualificati esponenti politici locali hanno chiesto un intervento risolutivo, da tutti considerato ormai inevitabile.

Si ritiene, quindi, che nella specie non resti che far luogo allo scioglimento del consiglio comunale di Canosa di Puglia, secondo la proposta del prefetto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 5 febbraio 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Canosa di Puglia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Donato Ressa.

Roma, addì 7 aprile 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Canosa di Puglia non ha provveduto, malgrado i richiami e la formale diffida del prefetto, alla ricostituzione degli organi ordinari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 febbraio 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Canosa di Puglia è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Donato Ressa, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto sino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1969

SARAGAT

RESTIVO

(3567)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 1969.

Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo all'istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1965, con il quale sono stati nominati i componenti il consiglio di amministrazione della cassa citata, per un triennio con decorrenza dalla data del decreto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del detto organo per il prossimo triennio;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1968, con il quale il prof. avv. Guido Astuti è stato confermato presidente del consiglio di amministrazione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane » in attesa delle designazioni degli altri nominativi da chiamare a far parte dell'organo in parola;

Viste le designazioni pervenute dal consiglio generale della « Cassa » e dal comitato centrale dell'artigianato ai sensi dell'art. 6 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Sono nominati componenti il consiglio di amministrazione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane » i seguenti signori per i quali non ricorre l'incompatibilità prevista dall'art. 45 della legge 25 luglio 1952, n. 949:

a) su designazione del comitato centrale dell'artigianato:

cav. Eugenio Nicolini;

b) su designazione del consiglio generale della « Cassa »:

dott. Antonio D'Elia, dott. Francesco della Marra e comm. Ulderigo Gasparri, in rappresentanza delle categorie artigiane;

dott. Antonio Ventura, in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico;

prof. Giuseppe Murè, in rappresentanza delle banche popolari italiane;

dott. Domenico Conti, in rappresentanza delle casse di risparmio italiane e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria;

rag. Arturo Raitano, in rappresentanza delle casse rurali ed artigiane.

I predetti dureranno in carica un triennio con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(3481)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di un nuovo termine al comune di Serramanna per la ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo edificio per la pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 9 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1964, con il quale è stato concesso al comune di Serramanna per la durata di anni 10 un contributo annuo di L. 3.270.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 9 aprile 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Serramanna nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Serramanna dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 9 aprile 1964 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli

uffici giudiziari di Serramanna il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA
Il Ministro per l'interno
RESTIVO
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 250

(3303)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1968, registro n. 1, foglio n. 213, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro;

Vista la nota n. 10588 del 25 settembre 1968 con la quale l'ispettorato provinciale dell'agricoltura prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante dott. Aristide De Blasio con il dott. Nazzareno De Franco;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nazzareno De Franco è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Aristide De Blasio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1969
Registro n. 3 Lavoro e prev. soc., foglio n. 4

(3516)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 310, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Cosenza;

Vista la nota n. 160 del 2 dicembre 1968 con la quale la camera confederale del lavoro di Cosenza (C.G.I.L.), prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante sig. Fernando Maccarrone con il sig. Claudio Cerenzia;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Claudio Cerenzia è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Cosenza, quale rappresentante della C.G.I.L., in sostituzione del sig. Fernando Maccarrone.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1969
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 353

(3517)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1969

Modifica della composizione della deputazione della borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 dell'11 gennaio 1969, concernente la costituzione delle deputazioni presso le borse valori italiane per l'anno 1969;

Vista la delibera n. 43 in data 15 gennaio 1969, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano ha proposto che il dott. Francesco De Marchi, membro effettivo della deputazione della borsa valori di detta città, venga sostituito, in tale incarico, dal rag. Vincenzo Daelli e che questi, membro supplente di detta deputazione, venga sostituito in tale incarico dal dott. ing. Gian Maria Tremolada;

Ritenuto che occorre modificare di conseguenza la composizione della predetta deputazione di borsa;

Decreta:

Il rag. Vincenzo Daelli è chiamato a far parte della deputazione della borsa valori di Milano per l'anno 1969, quale membro effettivo, in sostituzione del dottor Francesco De Marchi.

Il dott. ing. Gian Maria Tremolada è chiamato a far parte della deputazione della borsa valori di Milano per l'anno 1969, quale membro supplente, in sostituzione del rag. Vincenzo Daelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1969

Il Ministro: COLOMBO

(3479)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1969.
Modifica della composizione della deputazione della borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 dell'11 gennaio 1969, concernente la costituzione delle deputazioni presso le borse valori italiane per l'anno 1969;

Vista la delibera n. 262 in data 4 marzo 1969, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova ha proposto che il rag. Giulio Floridia, membro effettivo della deputazione della borsa valori di detta città, venga sostituito in tale incarico dal dott. Mario Bajardi;

Ritenuto che occorre modificare di conseguenza la composizione della predetta deputazione di borsa;

Decreta:

Il dott. Mario Bajardi è chiamato a far parte della deputazione della borsa valori di Genova per l'anno 1969, quale membro effettivo, in sostituzione del ragioniere Giulio Floridia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1969

Il Ministro: COLOMBO

(3480)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1969.
Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 12, 13, 14 e 15 marzo 1969 per effetto della astensione dal lavoro del personale addetto agli uffici finanziari, si è verificato un arresto nel normale funzionamento degli uffici stessi;

Ritenuto che le situazioni verificatesi nei giorni predetti, per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari della Repubblica in dipendenza dello evento di carattere eccezionale di cui sopra, devono essere sistemate ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari della Repubblica, verificatosi per effetto dell'evento di carattere eccezionale costituito dalla astensione dal lavoro del personale addetto agli uffici stessi, è stabilito nei giorni 12, 13, 14 e 15 marzo 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1969

Il Ministro: REALE

(3583)

ORDINANZA MINISTERIALE 16 aprile 1969.
Norme per lo svolgimento degli esami di maturità.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, sul riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media;

Ritenuta la necessità di emanare norme di applicazione, nella parte riguardante gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1968-69;

Ordina:

Art. 1.

Diario

Per gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1968-69 è stabilito il seguente diario:

Giudizio del consiglio di classe.	Alla chiusura delle lezioni.
Insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare.	30 *giugno* 1969, ore 9, presso l'istituto a cui la commissione è stata destinata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e da istruzioni a parte.
Prima prova scritta.	*Martedì* 1° *luglio*, ore 8,30; durata della prova: sei ore.
Seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica.	*Mercoledì 2 luglio*: ore 8,30, la durata della prova sarà indicata in calce al tema. Per la maturità artistica, lo svolgimento della seconda prova continuerà nei giorni di *giovedì* 3 *e venerdì* 4 *luglio*, per la durata giornaliera indicata in calce al tema.
Inizio dei colloqui (ai fini dei quali saranno convocati 6 candidati al giorno).	Non prima del terzo giorno e non oltre il quinto dal termine delle prove scritte. Nell'intervallo tra il termine delle prove scritte e l'inizio dei colloqui, la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nella seduta preliminare, prenderà in esame i fascicoli e il curriculum dei candidati e procederà alla revisione ed alla valutazione degli elaborati.
Prove scritte suppletive per ammalati e relativa revisione.	21 *luglio* (prima prova), ore 8,30; 22 *luglio* (seconda prova), ore 8,30. Per la maturità artistica, lo svolgimento della seconda prova continuerà nei giorni di *mercoledì* 23 *e giovedì* 24 *luglio*.
Ripresa dei colloqui (per le commissioni che li abbiano interrotti perchè impegnate nelle prove scritte suppletive).	23 *luglio* (25 *luglio* per la maturità artistica).
Giudizio di maturità e adempimenti vari.	A partire dal termine dei colloqui.

Per quanto altro occorra, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 2.

Sedi di esame

Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, compresi i licei artistici.

Per i candidati privatisti sono sedi di esame soltanto gli istituti statali, salvo quanto è previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per i candidati provenienti da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa.

Possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte che per i colloqui, gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, aggregati a commissione costituita per altro istituto sede principale di esame.

Ad ogni commissione sono assegnati, di regola, settantacinque candidati.

Art. 3.

Giudizio del consiglio di classe

Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe è costituito, oltre che dal capo di istituto, che lo presiede, dagli insegnanti delle materie dell'ultimo anno di corso, che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini trimestrali, compreso l'insegnante di religione, che, tuttavia, non partecipa al giudizio se l'alunno abbia ottenuto la dispensa per tale disciplina.

Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare un giudizio, o positivo o negativo, senza attribuzione di voto. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione del grado di preparazione di ciascun candidato con riguardo al profitto, conseguito in ciascuna materia, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini. Successivamente, il consiglio di classe formula il giudizio di ammissione o di non ammissione, che, opportunamente motivato, deve scaturire dalla sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso.

Devono intendersi abrogate le disposizioni che condizionavano l'ammissione al voto di condotta.

Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata, e cioè « ammesso » ovvero « non ammesso », senza altra indicazione.

Art. 4.

Membro interno

Il membro interno è designato dal competente consiglio di classe fra docenti di materie che costituiscono oggetto delle prove scritte e del colloquio. La designazione del consiglio di classe è adottata a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del capo di istituto.

In ciascuna commissione, il membro interno più anziano per servizio è anche il membro effettivo per i privatisti.

La maggiore anzianità è determinata:

a) fra professori di ruolo, dalla classe di stipendio (ex coefficiente) e relativi aumenti periodici;

b) fra professori di ruolo e non di ruolo, dall'appartenenza al ruolo;

c) fra professori non di ruolo abilitati e professori non di ruolo non abilitati, dal possesso dell'abilitazione;

d) fra professori non di ruolo tutti abilitati o fra professori non di ruolo tutti non abilitati, dal numero degli anni di insegnamento in istituti di secondo grado.

L'accertamento della maggiore anzianità ai fini sopra indicati è demandato al presidente della commissione.

Ciascun membro interno partecipa a tutte le operazioni di esame relative ai soli candidati della propria classe e, se il più anziano, anche a quelle concernenti i candidati privatisti. Ai fini del diario dei colloqui, i candidati interni sono raggruppati per classi di provenienza. La successione delle classi e del gruppo di privatisti è stabilita per sorteggio.

Art. 5.

Vice presidente

Alla elezione del vice presidente partecipano il presidente e tutti i commissari, compresi i membri interni, che, ovviamente, non sono eleggibili, perchè non presenti in tutte le sedute d'esame.

Art. 6.

Nomina dei membri aggregati

Oltre che nel caso previsto dall'art. 14, il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario, per mancanza di membro effettivo su materia di carattere specifico.

Art. 7.

Sostituzioni

La sostituzione di componenti della commissione giudicatrice è disposta dal provveditore agli studi al quale il presidente della commissione o chi ne fa le veci segnala le assenze e gli impedimenti.

Per la maturità artistica, la sostituzione è disposta dal Ministro.

Art. 8.

Programmi

Ai fini del colloquio, nella seduta preliminare, la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo anno di corso, per le classi ad essa assegnate, e quelli presentati dai candidati privatisti.

Art. 9.

Maturità magistrale

E' consentito, per il corrente anno scolastico 1968-69, che i candidati privatisti agli esami di maturità magistrale, i quali non abbiano frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, siano ugualmente ammessi a sostenere le prove di esame qualora documentino motivi di impedimento.

Art. 10.

Plichi dei temi

I provveditori agli studi devono richiedere alle competenti direzioni generali, entro il 31 maggio, i plichi dei temi per le prove scritte. Quelli occorrenti per le prove suppletive saranno richiesti entro il 9 luglio.

Per la maturità artistica, le richieste sono inoltrate al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica - dai capi di istituto.

Art. 11.

Prove scritte suppletive

I candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per i motivi indicati all'art. 8-*bis* di cui all'articolo unico della legge 5 aprile 1969, n. 199, hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, se riconosce fondati i motivi addotti e se li ritiene meritevoli di accoglimento, ne dà comunicazione al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi, sulla base delle notizie e dei dati trasmessi dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia, farà richiesta al Ministero, entro il 9 luglio 1969, dei plichi dei temi occorrenti per le anzidette prove suppletive, precisando nella richiesta il tipo di maturità, le sedi di esame e le commissioni giudicatrici interessate, nonchè il numero dei candidati.

Ai fini del precedente comma, il provveditore agli studi terrà presente quanto segue:

a) nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica commissione. Questa provvederà alle operazioni relative, trasmettendo, a conclusione delle prove, gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continueranno, nel frattempo, lo svolgimento dei colloqui;

b) nel caso di commissioni cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto o da sezione staccata dello stesso istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

Per la maturità artistica, le richieste di plichi per le evetuali prove scritte suppletive sono rivolte al Ministero direttamente dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 12.

Scelta delle materie oggetto del colloquio

Alla scelta delle due materie oggetto del colloquio, da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) giornalmente, all'atto dell'appello, ciascun candidato indicherà la materia prescelta;

b) prima che abbia inizio il colloquio, la commissione giudicatrice delibera, per ciascun candidato, sulla scelta fra le residue tre materie. La delibera è adottata a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato.

Art. 13.

Prove orali integrative per i privatisti

La commissione giudicatrice sottoporrà il candidato privatista, in sede di colloquio e prima dell'inizio dello stesso, alle seguenti prove orali integrative su concetti essenziali:

a) delle materie d'insegnamento dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto nè delle prove scritte nè delle due scelte per il colloquio, se il candidato è provvisto di promozione o di idoneità all'ultimo anno di corso;

b) delle materie di cui alla precedente lettera *a*) e di quelle delle classi dalle quali il candidato non abbia ottenuto la promozione, se il candidato stesso non è provvisto di idoneità o di promozione all'ultima classe;

c) delle materie di cui alla precedente lettera *a*) e delle materie o parti di materie non studiate nell'istituto di provenienza, se il candidato è fornito di maturità o di abilitazione ovvero di idoneità o promozione conseguite presso un istituto di istruzione secondaria superiore statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di altro tipo e indirizzo.

Negli esami di maturità tecnica, le prove orali integrative vertono anche su metodi e sistemi di laboratorio e di lavorazione.

Art. 14.

Materia in aggiunta a quelle previste per il colloquio

Il candidato che intende avvalersi della facoltà di estendere il colloquio anche ad una materia d'insegnamento dell'ultimo anno di corso, diversa dalle quattro materie stabilite per il colloquio, deve farne richiesta per iscritto al presidente della commissione, con indicazione della materia, prima che abbiano termine le prove scritte.

In tal caso, il presidente, ove occorra, nomina il membro aggregato.

Art. 15.

Risultanze dei colloqui

Al termine di ogni colloquio, la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.

Art. 16.

Collegialità

In nessun caso si dà inizio al colloquio nè in esso si prosegue se non siano presenti almeno cinque componenti della commissione, compresi o il presidente o il vice presidente.

Art. 17.

Giudizio di maturità

Entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive, la commissione giudicatrice si riunisce con l'intervento dei commissari aggregati, che prendono parte soltanto alle operazioni relative ai candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame. Detti commissari aggregati partecipano alla riunione a pieno titolo, tranne quelli eventualmente nominati a norma del precedente art. 14, i quali hanno solamente voto consultivo.

Sulla base dei risultati delle prove, del giudizio di ammissione agli esami, del curriculum del candidato e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del giudizio previsto dall'art. 8 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, e provvede ad ogni altro adempimento prescritto dall'articolo stesso e dalle disposizioni tuttora vigenti.

Art. 18.

Pubblicazione dei risultati

L'esito degli esami è pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.

Art. 19.

Diario degli scrutini ed esami, non di maturità, negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti

Allo scopo di non distogliere capi di istituto e professori di istituti statali da compiti connessi alle riunioni dei consigli di classe, di cui all'art. 3 della presente ordinanza, e di assicurare, al tempo stesso, la presenza del commissario governativo presso istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, le operazioni di scrutinio finale e le date d'inizio degli esami di idoneità, promozione e licenza presso questi ultimi istituti possono essere posticipate di qualche giorno.

Art. 20.

Norme incompatibili

Sono abrogate le norme di precedenti ordinanze che contrastino con quelle della presente.

Roma, addì 16 aprile 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3582)

ORDINANZA MINISTERIALE 16 aprile 1969.

Materie sulle quali verteranno le prove degli esami di maturità.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, sul riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media;

Ordina:

Art. 1.

Per gli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica del corrente anno scolastico 1968-1969, la seconda prova scritta verterà sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna 2 dell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio sono indicate nella colonna 3 della suddetta tabella *A*.

Roma, addì 16 aprile 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

TABELLA *A*

Colonna 1 Tipi di maturità (*a*)	Colonna 2 Materia oggetto della seconda prova scritta (*b*)	Colonna 3 Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*c*)
Maturità classica	Latino (versione dal latino)	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere greche Filosofia Matematica
Maturità scientifica	Matematica	Lingua e lettere italiane Lingua e letteratura straniera Scienze naturali Fisica
Maturità magistrale	Matematica	Pedagogia e filosofia Lingua e lettere italiane Storia ed educazione civica Scienze naturali
Maturità artistica:		
Sezione I	Saggio di figura dal vero	Letteratura italiana Storia Storia dell'arte Anatomia artistica (per i candidati della 1ª sezione) Matematica (per i candidati della 2ª sezione)
Sezione II	Composizione e sviluppo di un tema architettonico	
Maturità tecnica:		
Istituti tecnici agrari	Agronomia e coltivazioni	Lettere italiane Estimo e diritto agrario Meccanica agraria Zootecnia
Specializzazione:		
Viticoltura ed enologia	Viticoltura	Lettere italiane Estimo rurale con applicazioni viticolo-enologiche Enologia, legislazione e commercio viticolo enologico Meccanica enologica

Colonna 1 Tipi di maturità (*a*)	Colonna 2 Materia oggetto della seconda prova scritta (*b*)	Colonna 3 Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*c*)
Istituti tecnici commerciali:		
Indirizzo: amministrativo	Ragioneria	Lettere italiane Lingua straniera Tecnica commerciale Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica
Indirizzo: mercantile	Ragioneria	Lettere italiane Lingua straniera Tecnica commerciale Merceologia
Specializzazione:		
Commercio con l'estero	Ragioneria	Lettere italiane Seconda lingua straniera Tecnica commerciale Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica
Specializzazione: amministrazione industriale	Ragioneria	Lettere italiane Tecnica commerciale Ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare Tecnologia industriale tessile
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere . .	Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa	Lettere italiane Prima lingua straniera Seconda lingua straniera Economia politica; scienza delle finanze, diritto
Istituti tecnici per geometri	Topografia e disegno topografico	Lettere italiane Costruzioni Estimo Elementi di diritto
Istituti tecnici femminili:		
Indirizzo generale	Economia domestica	Italiano Pedagogia Legislazione e servizi sociali Storia dell'arte
Indirizzo: econome-dietiste	Contabilità, matematica finanziaria e statistica	Italiano Diritto e legislazione sociale Trasformazione e conservazione degli alimenti Scienza dell'alimentazione
Indirizzo: dirigenti di comunità . .	Psicologia e pedagogia	Italiano Elementi di diritto, economia e sociologia Igiene, puericultura Contabilità e statistica
Istituti tecnici nautici:		
Indirizzo: capitani	Navigazione	Lettere italiane Lingua inglese Arte navale Radioelettronica
Indirizzo: macchinisti	Macchine	Lettere italiane Lingua inglese Elettrotecnica e impianti elettrici di bordo Elementi di teoria della nave
Indirizzo: costruttori	Teoria della nave	Lettere italiane Lingua inglese Elettrotecnica Costruzioni navali
Istituti tecnici per il turismo	Tecnica turistica	Lingua e lettere italiane Seconda lingua straniera Ragioneria generale e applicata Legislazione turistica
Istituti tecnici industriali:		
Indirizzo: arti fotografiche	Disegno applicato all'arte fotografica	Lettere italiane Economia aziendale Tecnologia fotografica e cinematografica Merceologia, chimica, ottica fotografica

Colonna 1 Tipi di maturità (*a*)	Colonna 2 Materia oggetto della seconda prova scritta (*b*)	Colonna 3 Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*c*)
Indirizzo: arti grafiche	Disegno applicato alle arti grafiche	Lettere italiane Economia aziendale Tecnologia grafica Impianti grafici
Indirizzo: chimica conciaria	Impianti di conceria e disegno	Lettere italiane Produzione e commercio pelli Tecnologia conciaria Impianti di conceria
Indirizzo: chimica industriale . . .	Impianti chimici e disegno	Lettere italiane Chimica industriale Analisi chimica generale e tecnica Complementi di chimica ed elettrochimica
Indirizzo: chimica nucleare	(*d*)	Lettere italiane Analisi chimica Chimica nucleare industriale Radiochimica
Indirizzo: costruzioni aeronautiche .	Aerotecnica, costruzioni aeronautiche	Lettere italiane Macchine a fluido Tecnologie aeronautiche Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: cronometria	Meccanica applicata all'orologeria e disegno	Lettere italiane Elettrotecnica, cronometria Tecnologia meccanica dell'orologeria Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: disegnatori di tessuti . . .	Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti	Lettere italiane Storia dell'arte Elementi di tintoria e di stampa Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: edilizia	Costruzioni edili stradali e idrauliche	Lettere italiane Estimo Topografia Tecnologia dei materiali e delle costruzioni: impianto ed organizzazione del cantiere
Indirizzo: elettronica industriale . .	Elettronica generale, misure elettroniche	Lettere italiane Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi ed applicazioni Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: elettrotecnica	Elettrotecnica generale	Lettere italiane Misure elettriche Impianti elettrici Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie
Indirizzo: energia nucleare	Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche	Lettere italiane Impianti nucleari e tecnologie relative Fisica atomica e nucleare, strumentazione Controlli, servomeccanismi e applicazioni
Indirizzo: fisica industriale	Elettrotecnica	Lettere italiane Impianti industriali Fisica applicata Analisi chimica generale e tecnica
Indirizzo: industrie alimentari . . .	Tecnologie, impianti e disegno	Lettere italiane Analisi tecniche Meccanica e macchine Fisica applicata
Indirizzo: industria cartaria	Impianti di cartiere e disegno	Lettere italiane Analisi chimica generale e tecnica Tecnologia cartaria Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: industrie cerealicole . . .	Industrie cerealicole	Lettere italiane Chimica agraria Meccanica e macchine Meccanica agraria

Colonna 1 Tipi di maturità (a)	Colonna 2 Materia oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna 3 Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
Indirizzo: industrie metalmeccaniche	Tecnologia meccanica	Lettere italiane Studi di fabbricazione e disegno Tecnologia meccanica Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: industria mineraria . . .	Arricchimento dei minerali	Lettere italiane Arte mineraria Mineralogia, geologia Topografia
Indirizzo: industria navalmeccanica .	Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione	Lettere italiane Teoria della nave Tecnologie navalmeccaniche Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: industria ottica	Disegno tecnico	Lettere italiane Strumenti ottici, tecnologia del vetro Ottica Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: industria tessile	Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti	Lettere italiane Elementi di tintoria e finitura dei tessili Organizzazione ed impianti Filatura, tecnologia tessile
Indirizzo: industria tintoria	(e)	Lettere italiane Analisi chimica Chimica industriale, chimica tessile Chimica tintoria, sostanze coloranti
Indirizzo: maglieria	Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie	Lettere italiane Elementi di tintoria Organizzazione ed impianti Filatura, tecnologia magliera
Indirizzo: materie plastiche	Impianti di materie plastiche e disegno	Lettere italiane Tecnologia meccanica Chimica delle materie plastiche Tecnologia chimica generale e delle materie plastiche
Indirizzo: meccanica	Meccanica applicata alle macchine	Lettere italiane Macchine a fluido Tecnologia meccanica Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: meccanica di precisione . .	Tecnologia della meccanica fine e di precisione	Lettere italiane Disegno di costruzioni meccaniche di precisione e relativi studi di fabbricazione Elettrotecnica Elementi di diritto e di economia
Indirizzo: metallurgia	Metallurgia, siderurgia	Lettere italiane Chimica analitica Impianti metallurgici Lavorazione dei metalli
Indirizzo: telecomunicazioni	Radioelettronica	Lettere italiane Misure elettriche, misure elettroniche Telegrafia e telefonia Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche
Indirizzo: termotecnica	Termotecnica, macchine a fluido	Lettere italiane Impianti termotecnici Meccanica Elementi di diritto e di economia

(*a*) Per ogni tipo di maturità sono indicati:
per gl'istituti tecnici, i diversi indirizzi; per i licei artistici, le due sezioni;
(*b*) o grafica o scritto-grafica per gl'istituti tecnici e i licei artistici;
(*c*) salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga in aggiunta, anche su altra materia.
(*d*) Nell'ordinamento degli studi vigente, non è prevista materia di insegnamento che possa formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica.
(*e*) Nell'ordinamento degli studi vigente, non è prevista materia di insegnamento che possa formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica.

N.B. — **Per quanto riguarda gli esami di licenza nei licei linguistici riconosciuti saranno date disposizioni con apposita ordinanza.**

(3581)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1969, registro n. 10, foglio n. 174, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto con atto notificato in data 16 dicembre 1965 dal notaio Di Sabato dott. Francesco, esercente in Borgomanero, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli, diretto ad ottenere l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, n. 657, che approvava la revisione decennale della tabella del numero e dei posti di notaio, limitatamente all'aumento di una unità disposto per la sede di Borgomanero, distretti notarili di Novara e Vercelli.

(3400)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica della Maremma Etrusca, con sede in Tarquinia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5148 in data 9 aprile 1969, sono state approvate — alcune modifiche —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica della Maremma Etrusca, con sede in Tarquinia (Viterbo), deliberato dal commissario straordinario in data 4 febbraio 1969.

(3473)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica del Grappa e del Cimone, con sede in Bassano del Grappa

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5041 in data 9 aprile 1969, sono state approvate — alcune modifiche —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica del Grappa e del Cimone, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), deliberato dal consiglio dei delegati in data 28 novembre 1968.

(3474)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5154 in data 9 aprile 1969, sono state approvate — alcune modifiche —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese, con sede in Roma deliberato dal consiglio dei delegati in data 20 dicembre 1968.

(3472)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Rogliano (Cosenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 870 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 - supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta LEOCATA Costanza Elisa di Filippo, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 8.976.645 (lire ottomilioninovecentosettantaseimilaseicentoquarantacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 8.790.000 già liquidato con decreto ministeriale 23 settembre 1957, n. 3108/1012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1958).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coeff. di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalt.	QUALITÀ DI CULTURA	Classe	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.		L
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	4	—	Seminativo	II	118.39.40	15.983,19	320	5.114.621
—	5	—	Pascolo	I	8.00.00	256,00	385	98.560
—	6	—	Fabbricato rurale	—	0.17.00	—	—	—
—	9	—	Seminativo	I	0.69.60	153,12	300	45.936
—	18	—	Id.	II	74.45.70	10.051,69	320	3.216.541
—	10	—	Id.	I	5.40.70	1.189,54	300	356.862
—	3	—	Bosco ceduo	II	6.13.60	294,53	—	144.125
			TOTALI		213.26.00	27.928,07		8.976.645

(3416)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola « San Miniato », con sede in San Miniato

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 marzo 1969, la società cooperativa agricola « San Miniato », con sede in San Miniato (Pisa), costituita per rogito Banti in data 29 agosto 1961, repertorio 18056, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Francesco Drago.

(3321)

Scioglimento della società cooperativa « Edil-artigiana », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 marzo 1969, la società cooperativa « Edil-artigiana », con sede in Napoli, costituita per rogito Transò in data 11 novembre 1963, repertorio 23432, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Antonio Avallone

(3322)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Combattenti ed impiegati », con sede in Montalbano Ionico.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 marzo 1969, il perito agrario Pietro Quinto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Combattenti ed impiegati », con sede in Montalbano Ionico (Matera), in sostituzione del dott. Michele Curatelli, che ha rinunciato all'incarico.

(3323)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1969 il comune di Ragusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 951.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3558)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 122 (settore uova) per il periodo dal 1° luglio 1968 al 28 luglio 1968

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento Comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 1° luglio 1968 al 13 luglio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, conservati, essiccati, anche zuccherati:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a uova da cova (a)	per pezzo	7,90
		b. altre:		
	04	1. di gallina	per kg	87,20 (b)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	»	87,20 (b)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. di volatili da cortile:		
		1. uova sgusciate:		
	14	aa. fresche o conservate	»	101,10 (c)
	17	bb essiccate	»	369,70 (d)
		2. giallo d'uova:		
	21	aa liquido.	»	177,90 (e)
	24	bb. congelato	»	190,10 (f)
	27	cc. essiccato.	»	374,90 (g)

(a) Sono ammesse in questa voce esclusivamente le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee

(b) Se originarie da Romania o Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma. Se originarie dagli altri Paesi terzi, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica del Sud Africa e Australia, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.

(d) Se originarie da Cecoslovacchia o Repubblica popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 103,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.

(e) Se originario da Repubblica popolare cinese o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 195,30 per chilogramma.

(f) Se originario da Gran Bretagna, Repubblica popolare cinese, Israele o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 250,00 per chilogramma.

(g) Se originario da Repubblica popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 546,85 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento Comunitario n. 122/67 (settore uova), validi dal 14 luglio 1968 al 28 luglio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, conservati, essiccati, anche zuccherati:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (a)	per pezzo	7,90
		b. altre:		
	04	1. di gallina	per kg	87,20 (b)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	»	87,20 (b)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. di volatili da cortile:		
		1. uova sgusciate:		
	14	aa. fresche o conservate	»	101,10 (c)
	17	bb. essiccate	»	369,70 (d)
		2. giallo d'uova:		
	21	aa. liquido.	»	177,90 (e)
	24	bb. congelato	»	190,10 (f)
	27	cc. essiccato	»	374,90 (g)

(a) Sono ammesse in questa voce esclusivamente le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

(b) Se originarie da Romania o Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma. Se originarie dagli altri Paesi terzi, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica del Sud Africa ed Australia, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,90 per chilogramma.

(d) Se originarie da Repubblica popolare cinese o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 703,10 per chilogramma Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.

(e) Se originario da Repubblica popolare cinese o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 195,30 per chilogramma.

(f) Se originario da Repubblica popolare cinese, Gran Bretagna o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 250,00 per chilogramma.

(g) Se originario da Repubblica popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 546,90 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.

(11757)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio « Cavour » di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Torino numero 6610/1.14.5 del 17 dicembre 1968, il preside del liceo ginnasio « Cavour » di Torino, è stato autorizzato ad accettare dalla signora Josefine Arsenschek ved. Poletti, n. 1051 volumi per la biblioteca del predetto istituto.

(3529)

Vacanza della cattedra di clinica pediatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di clinica pediatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3576)

Vacanza della cattedra di fisica dei solidi presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di fisica dei solidi alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento della cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3575)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo classico e scientifico di Francavilla Fontana ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Brindisi numero 5967/2ª 1.24.13 del 7 marzo 1969, il preside del liceo classico e scientifico di Francavilla Fontana, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto è stato autorizzato ad accettare la somma di L. 100.000 per aumentare il capitale disponibile per il premio di studio intitolato al « Preside prof. Piero Argentina ».

(3411)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a cinquantacinque posti di allievo sottufficiale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Accertato che nell'organico dei sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stabilito dalla tabella *A*) annessa alla citata legge n. 469 esistono alla data del 1° luglio 1968, n. 276 vacanze;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1968, registro n. 26 Interno, foglio n. 279, con il quale, a norma dell'art. 29 comma *b*) della surrichiamata legge n. 469, è stato bandito un concorso per esami a duecentoventuno posti di allievo sottufficiale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'art. 29 comma *a*) della richiamata legge n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228, e la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recanti norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del detto testo unico.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a cinquantacinque posti di allievo sottufficiale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ripartiti come segue:

quindici posti per meccanici riparatori di automezzi;

dieci posti per muratori;

otto posti per elettrauto;

otto posti per montatori e riparatori radio;

dieci posti per carpentieri in legno;

quattro posti per montatori e riparatori di strumentazioni elettroniche per misure nucleari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) titolo di studio minimo di istruzione secondaria di primo grado;

B) comprovare di essere maestro d'arte, capo tecnico od operaio specializzato;

C) età che, all'atto del bando, non deve essere inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 37 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni.

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono comulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al numero 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) a 39 anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere *a*), *b*), ed *e*) del precedente numero 1) decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggiore limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto d'impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti degli orfani per causa di guerra o di servizio e degli orfani dei caduti sul lavoro;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 marzo 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

In relazione a quanto previsto nei numeri 7) ed 8) non potrà conseguire la nomina chi abbia compiuto i 55 anni, dato che tale età è prevista dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 364, per il collocamento a riposo dei vice brigadieri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

D) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

E) godimento dei diritti politici;

F) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

G) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile nonchè appartenere a famiglia avente gli stessi requisiti. Questi occorrono, quando il candidato sia coniugato, anche per la moglie e per la sua famiglia;

H) statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,80;

I) la piena incondizionata idoneità psicofisica, anche in relazione ai precedenti del candidato, dei suoi ascendenti e dei suoi collaterali.

I requisiti di cui alle lettere *H*) ed *I*) saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, prima dell'inizio delle prove scritte.

I concorrenti, inoltre, verranno sottoposti ad un esame psicotecnico inteso ad accertare la loro idoneità alle esigenze dei servizi antincendi.

Non possono partecipare al concorso:

gli esclusi dall'elettorato attivo politico e dei minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato;

coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma delle forze armate dello Stato in seguito a condanne o per sanzioni disciplinari;

i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alle domande dovrà essere allegato un certificato comprovante che il candidato è in possesso della qualifica di maestro d'arte, capo tecnico o operaio specializzato.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno di arrivo.

Il personale non di ruolo, gli impiegati di ruolo e i salariati delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti alla lettera *C*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

la specialità di mestiere per la quale intendano concorrere;

il possesso almeno della patente di tipo *B* con la specifica indicazione degli estremi del rilascio (numero e data), per coloro che concorrono a posti di meccanici riparatori di automezzi;

gli eventuali servizi prestati come impiegati o salariati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, a norma dell'art. 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titolo 1°, capo 2° del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, in quanto compatibili.

Le prove del concorso consistono:

a) in una prova scritta di italiano, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale che dimostri la capacità dei candidati di sapere esprimere le loro idee con ordine logico e in forma semplice chiara e corretta;

b) in una prova scritta di aritmetica e geometria sulle quattro operazioni, sui numeri interi e frazionari, sulle figure piane e sui solidi, sulle misure di superficie e sui volumi;

c) in una prova pratica consistente nella costruzione di un capo d'opera o in un esperimento pratico, a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorra, per come risulta dai seguenti profitti:

i meccanici riparatori di automezzi: dovranno essere in grado di rilevare e localizzare qualunque guasto o irregolarità derivanti da usura o da altre cause interne od esterne, riguardanti: il motore, la trasmissione e le strutture portanti e accessorie degli autoveicoli dotati di motore a carburazione e ad iniezione. Inoltre devono eseguire le relative riparazioni o ricambi necessari;

i muratori: devono realizzare, dato il disegno, murature rette o centinate di qualsiasi tipo e con materiali diversi nonchè i relativi intonaci. Inoltre devono mettere in opera soglie, rivestimenti, travi ed infissi e procedere all'armatura e al getto di semplicissimi elementi in calcestruzzo armato;

gli elettricisti per automezzi (elettrauto): devono rilevare, localizzare e riparare qualunque guasto o irregolarità inerente agli equipaggiamenti elettrici di autoveicoli. In particolare devono sapere interpretare gli schemi e i piani dei circuiti; devono localizzare i difetti di funzionamento delle varie apparecchiature di bordo mediante strumenti di controllo; devono saper smontare, verificare e provvedere alla riparazione o sostituzione degli elementi guasti nonchè rimontarli. Infine devono provvedere all'ordinaria manutenzione della batteria e all'eventuale sostituzione degli elementi guasti;

i carpentieri in legno: devono eseguire tutti i lavori in legno attinenti ai fabbricati. In particolare: esecuzione e posa in opera di solai in legno, puntellature, tetti, centine, armature provvisorie e casseri per le costruzioni in cemento armato, ecc. ecc.;

i montatori e riparatori radio: devono montare o riparare apparecchi radio e televisivi in base a schemi o altre istruzioni. In particolare devono controllare e tarare i circuiti televisivi (audio e video); interpretare schemi e altre istruzioni; scegliere secondo le prescrizioni i vari elementi costituenti gli apparecchi e montarli sui telai predisposti; inoltre realizzare i circuiti video e audio; verificare, collaudare e mettere a punto gli apparecchi nel loro complesso e nei singoli gruppi componenti. Infine devono ricercare i guasti con l'impiego degli appositi strumenti di controllo e ripararli sostituendo le parti difettose e rimettendo a punto l'apparecchio;

i montatori e riparatori di strumentazioni elettroniche per misure nucleari: devono, in base a schemi o altre istruzioni saper montare e riparare i circuiti relativi a misure effettuate nel campo nucleare. In particolare devono essere in grado di smontare e, localizzato e riparato il guasto, rimontare l'apparecchiatura danneggiata. Devono inoltre saper usare gli strumenti di controllo e di taratura ed eseguire le relative operazioni per la messa a punto delle varie apparecchiature elettroniche sia singolarmente sia nel loro complesso;

d) in una prova orale sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e pratica, nonchè su nozioni elementari di fisica e di chimica;

e) in una prova ginnica-sportiva consistente nell'esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

Art. 7.

Le prove di esame saranno effettuate presso le scuole centrali antincendi.

Per sostenere tali prove i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: fotografia recente autenticata dal sindaco o dal notaio, libretto ferroviario personale, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, tessera di riconoscimento rilasciata agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o delle forze armate.

Con successivo decreto saranno fissate le date per le prove scritte di esame nonchè per la prova pratica.

Art. 8.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova di esame. Le votazioni delle singole prove saranno ridotte in decimi. I concorrenti, per essere ammessi alle prove orali e ginnica, devono aver riportato nelle prove scritte e nella prova pratica almeno sei decimi; per essere inclusi in graduatoria dovranno riportare in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti, (dopo la riduzione in decimi), riportati in tutte le prescritte prove di esame.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica, alla prova orale e ginnica, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo delle scuole centrali antincendi.

Art. 10.

I candidati che avranno superato la prova pratica e quella orale e ginnica dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, entro il termine perentorio di 15 giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9 i documenti indicati nel successivo art. 11 comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 10 sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) orfano di guerra o di caduto per fatti di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

3) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio;

4) orfano di caduto sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

5) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

6) insignito di croce di guerra e di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

7) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra; rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche, dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

8) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o modello 69/*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

9) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

10) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/OD6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319; attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

11) ex dipendente o dipendente dell'amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno.

12) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

13) gli orfani dei vigili del fuoco: apposita attestazione rilasciata dall'Istituto nazionale orfani di vigili del fuoco che documenti tale loro qualifica;

14) coloro che abbiano prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913: una dichiarazione rilasciata dai comandi provinciali vigili del fuoco che hanno provveduto alla restituzione all'Esercito per fine ferma che attesti tale loro qualifica;

15) i vigili volontari: una attestazione rilasciata dai comandi provinciali di appartenenza;

16) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 12.

La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei per ciascuna specialità di mestiere è pubblicata nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, nel termine perentorio di 30 giorni a datare dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° e non abbia superato il 32° anno di età; i concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalla lettera *C*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli di preferenza o di precedenza, a termini del precedente art. 11;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

6) titolo di studio originale o copia autenticata dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia dello stato di servizio civile autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato. Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziario, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 14 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrano di essere impiegati di ruolo o salariati dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 14.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 16.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi sottufficiali permanenti e comandati a frequentare presso le scuole centrali antincendi un corso a carattere teorico-pratico di addestramento professionale della durata di un anno sui programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

Al termine dei primi sei mesi di corso, gli allievi sottufficiali verranno sottoposti ad esame presso le scuole per ottenere il passaggio al secondo corso.

Gli allievi che abbiano superato gli esami per l'ammissione al secondo corso di istruzione saranno avviati ai comandi provinciali per un periodo di giorni 90 per assolvere funzioni di vice brigadiere. L'ispettore comandante provinciale, al termine dei tre mesi di permanenza, esprimerà il proprio motivato parere circa l'idoneità dell'allievo.

Terminato l'esperimento, gli allievi rientreranno alle scuole per il completamento del corso.

Al termine del corso gli allievi saranno sottoposti ad esami finali da parte delle apposite commissioni di cui all'art. 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Gli esami finali comprendono prove scritte e pratiche sulle materie previste dal regolamento delle scuole.

La graduatoria degli allievi sottufficiali permanenti risultati idonei negli esami finali verrà comunicata al Ministero che provvederà alla loro nomina a vice brigadiere permanente ed alla conseguente iscrizione nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso.

Gli allievi che non abbiano superato gli esami per la promozione al secondo corso di istruzione potranno essere ammessi a ripetere il corso per non più di una volta.

Al termine del primo corso la commissione esaminatrice dovrà pronunciarsi sulla idoneità del giovane a ripetere il corso oppure sulla sua idoneità a continuare il servizio nel Corpo dei vigili del fuoco.

Coloro che non saranno giudicati neppure idonei al conseguimento della nomina a vigile saranno dimessi, mentre gli altri, a domanda, potranno conseguire la nomina a vigile permanente.

Gli allievi che al termine del secondo corso non saranno giudicati idonei al grado di vice brigadiere potranno essere ammessi a ripetere il secondo corso per una sola volta e, qualora non fossero dichiarati per la seconda volta idonei, potranno, a domanda, conseguire la nomina a vigile permanente.

Art. 18.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, il direttore generale della protezione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Cotre dei conti, addì 14 febbraio 1969
Registro n. 5 Interno, foglio n. 186

(3137)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di trecentoventiquattro allievi al 1° anno del 151° corso dell'Accademia militare di Modena

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, per la Marina e l'Aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione al 1° anno del 151° corso dell'Accademia militare in Modena di trecentoventiquattro allievi, così ripartiti:

30 al corso dell'Arma dei carabinieri;
260 al corso delle varie Armi;
15 al corso del servizio automobilistico;
4 al corso del servizio di commissariato - ruolo sussistenza;
15 al corso del servizio di amministrazione.

Art. 2.

I corsi hanno la durata di due anni accademici ed avranno inizio il 22 ottobre 1969 presso l'Accademia militare in Modena.

Fino al 15 dicembre 1969, le ammissioni all'Accademia dei concorrenti idonei s'intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, saranno rinviati dall'istituto.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, semprechè assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Gli allievi del corso delle varie Armi saranno assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata. Per l'assegnazione all'Arma di cavalleria è necessario che l'allievo sia anche in possesso del visus 10/10 senza alcun vizio di refrazione.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli dei servizi automobilistico, amministrazione e sussistenza saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma o servizio del corso da essi frequentato.

Gli studi del biennio di accademia (corsi delle varie Armi e del servizio automobilistico) e del primo anno del corso ordinario delle scuole di applicazione dell'Esercito sono equiparati, ai sensi della legge 22 maggio 1959, n. 397, al biennio propedeutico di ingegneria.

Ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 605, per il corso dei carabinieri sarà riconosciuta la validità degli studi compiuti nel quadriennio (Accademia e scuola di applicazione) ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, in scienze politiche ed economia e commercio.

Disposizioni riflettenti gli allievi della scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare, con precedenza sugli aspiranti fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, gli allievi della scuola militare che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare;

b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

c) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;

d) abbiano conseguito nella prima o nella seconda sessione di esami del 1969 il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano celibi.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere indirizzate al comando della Accademia militare in Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della scuola militare entro e non oltre il 15 maggio 1969.

Art. 6.

La visita medica di cui all'art. 4, lettera *b*), alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati all'esame di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una commissione, che si recherà presso la scuola militare, costituita:

da un generale medico della direzione generale della sanità militare, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dalla direzione generale della sanità militare, membro;

dal capo sezione allievi dell'ufficio personale dell'Accademia, membro;

da un ufficiale medico inferiore in servizio presso l'ospedale militare di Napoli, membro e segretario.

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai candidati seduta stante. I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso. Il giudizio definitivo per coloro che chiederanno visita di appello, sarà espresso presso la sede dell'Accademia militare dalla commissione medica prevista dal successivo art. 16.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica verranno sottoposti al un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

Gli allievi in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4 saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia militare con precedenza ai diplomati in prima sessione, in base alla media dei voti riportati negli esami di maturità.

A parità di media avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Gli allievi saranno ammessi ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 26.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili di istruzione

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se già alle armi che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica, abbiano tra l'altro statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° e il 18° anno di età: m. 1,66 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,62 se aspiranti alle varie Armi; m. 1,60 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 18° e il 20° anno di età: m. 1,67 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,63 se aspiranti alle varie Armi; m. 1,61 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 20° e il 22° anno di età: m. 1,68 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,64 se aspiranti alle varie Armi; m. 1,62 se aspiranti ai servizi;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) *miopia e ipermetropia*: 3 diottrie in ciascun occhio se aspiranti alle Armi; 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

2) *astigmatismo regolare* (miopico e ipermetropico: 3 diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti alle Armi; 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

3) *astigmatismo misto*: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti alle Armi; 4 diottrie se aspiranti ai servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano se minorenni non ancora arruolati, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o da una delle accademie delle forze armate e dei Corpi armati dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale ed appartengano a famiglie la cui onorabilità è accertata a giudizio del Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1969, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 dicembre 1969 e cioè nati dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1952;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o nella seconda sessione di esami del 1969 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri; ovvero del diploma di abilitazione magistrale.

E' pure titolo valido per l'ammissione il diploma di licenza liceale rilasciato dalla scuola europea (sezione classica, scientifica e moderna).

Gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 10 non siano in possesso del diploma, hanno l'obbligo di notificare telegraficamente al comando dell'Accademia, l'esito, una volta noto, degli esami di prima o seconda sessione.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 10.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da L. 400 firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi esercita

la patria potestà qualora l'aspirante stesso sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi o arruolato di leva, deve essere indirizzata al comando dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine improrogabile del 30 luglio 1969:

a) al comandante del Corpo, se trattasi di militari alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione.

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico;

c) elenco dei corsi, previsti dall'art. 1 del presente bando, messi in ordine di preferenza;

d) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando dell'Accademia militare in Modena. Questa, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

Art. 12.

Alla domanda dovranno essere allegati o trasmessi entro il 15 novembre 1969:

a) titolo di studio originale. Il comando dell'Accademia restituirà all'allievo il diploma originale al termine del ciclo di studio o all'atto in cui l'allievo cessa di appartenere all'istituto.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto ento il 31 dicembre 1969.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconsciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 400) rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 400), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 400), rilasciato dal comune di origine o di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 400) del genitore esercente la patria potestà o dal legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito, qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. (Quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) certificato (carta bollata da L. 400) per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto;

h) copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

i) dichiarazione (in carta bollata da L. 400), da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione del grado, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado;

l) fotografia recente (in formato 4 × 6) del candidato con l'indicazione leggibile del nome e cognome.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 13.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 14.

Il Ministero si riserva la facoltà di eliminare in qualsiasi momento dello svolgimento del concorso quei candidati che a suo giudizio non ritenesse di dover ammettere a far parte della Accademia per difetto di requisiti necessari.

Art. 15.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visita sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, presso i seguenti ospedali militari:

di Torino: per i residenti in Piemonte, Liguria, Lombardia;

di Padova: per i residenti nel Veneto, nel Friuli e nella Emilia-Romagna;

di Roma: per i residenti nell'Italia centro-meridionale inclusa la Sardegna;

di Palermo: per i residenti in Sicilia e in Calabria;

a cura di una commissione, unica per gli ospedali sopracitati così costituita:

da un generale medico della direzione generale della sanità militare, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dalla direzione generale della sanità militare, membro;

dal capo sezione allievi dell'ufficio personale dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso l'ospedale in cui si svolgeranno gli accertamenti, membro e segretario.

I concorrenti dovranno presentarsi a detta visita muniti di un certificato attestante di aver effettuato di recente gli accertamenti sierologici per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 839, rilasciato dai competenti organi sanitari comunali o provinciali.

Per i giovani residenti all'estero la visita medica di prima istanza sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 16.

I candidati fisicamente non idonei, che abbiano chiesto, ai sensi del precedente articolo, nuovi accertamenti nonchè i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti ad una ulteriore visita presso la sede dell'Accademia militare da parte di una commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente del servizio sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti presso l'Accademia militare prima dell'esame orale di cui al successivo art. 18, ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della scuola militare.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 18.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:
un esame scritto di cultura generale;
un esame orale di matematica.

Art. 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice.

Art. 20.

L'esame scritto avrà luogo il mattino dell'11 settembre 1969, alle ore 8,30, presso le sedi dei comandi militari territoriali, comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e, presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni per i concorrenti residenti all'estero.

L'accertamento psicologico di cui al precedente art. 17 e l'esame orale avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena a decorrere dal 27 settembre 1969.

Il programma d'esame orale è riportato nell'allegato n. 2 al presente bando.

Saranno ammessi all'esame orale i candidati che avranno superato l'esame scritto e siano risultati idonei in sede di visita medica e nell'accertamento psicologico. Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta e orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 21.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno, per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, l'accertamento psicologico, gli esami di concorso, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera *b*), ed all'art. 25, stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili di istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 22.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma delle Armi e servizi che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o nella seconda sessione di esami del 1969 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 9;

b) non abbiano superato il 27° anno di età al 31 dicembre 1969 e cioè nati dopo il 31 dicembre 1942;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano limiti di statura non inferiori a quelli indicati al precedente n. 9;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio ed eventuali benemerenze di guerra.

Art. 23.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 24.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare la domanda, su carta bollata da L. 400, al proprio comandante di Corpo, entro il 30 luglio 1969.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 11, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito, per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda o trasmettere entro il 15 novembre 1969:

a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera *a*) del precedente art. 12;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 400);

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 12.

Art. 25.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievo.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Graduatoria di ammissione

Art. 26.

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata in base ai seguenti criteri:

1) gli allievi della scuola militare, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati negli esami di maturità con precedenza ai diplomati nella prima sessione. A parità di media, avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, l'assegnazione degli allievi ai vari corsi, sarà effettuata, fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti;

2) i candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione ed i sottufficiali dichiarati idonei agli esami di concorso, saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati nei suddetti esami.

A parità di media, avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, la destinazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto, il candidato, qualunque sia la sua provenienza, che per ragioni di graduatoria o per mancanza dei requisiti fisici, non potesse essere ammesso ai corsi da lui indicati, potrà, a domanda, essere assegnato ad altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi a quest'ultimo, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

Art. 27.

Il comando dell'Accademia militare trasmetterà al Ministero della difesa, per l'approvazione, la graduatoria di ammissione, con la indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione e destinazione al corso.

La graduatoria sarà corredata dei verbali delle commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, con il risultato degli esami, dell'accertamento psicologico e degli accertamenti sanitari.

Vincoli di servizio

Art. 28.

Gli allievi ammessi all'Accademia devono contrarre una ferma volontaria di due anni, da commutarsi in una ferma volontaria di tre anni al termine del primo anno di corso, ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari, come militare di truppa.

Gli allievi che, al termine del primo anno di corso, non chiedono la commutazione in ferma triennale della ferma biennale precedentemente contratta sono considerati dimissionari dall'Accademia.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle forze armate anteriormente alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione di appartenenza, non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità provenienti da causa di servizio.

Tutti gli allievi ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno altresì una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono edotti dell'impegno di rimanere in servizio per otto anni che, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, dovranno assumere all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Trattamento economico degli allievi

Art. 29.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali sono a carico dello Stato.

Art. 30.

Agli allievi è attribuita una indennità giornaliera di L. 308 pari cioè a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

Detta indennità, da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, non è dovuta per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositata a cura del comando dell'Accademia su di un apposito libretto di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa verranno versate in Tesoreria.

Art. 31.

Sono a carico degli allievi le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario. Nessun allievo può esserne dispensato.

Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario.

Per il pagamento delle spese di cui sopra poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere annualmente al comando dell'Accademia:

a) per cancelleria e libri di testo: L. 12.000 in tre rate uguali ad uguale scadenza;

b) per manutenzione corredo: L. 5.000 (da versare in due rate uguali, una all'atto dell'ammissione, l'altra sei mesi dopo);

c) per spese di carattere personale e straordinario e per far fronte ad eventuali danni individuali o collettivi: L. 2.000 da versare all'atto dell'ammissione.

Tutte le somme dovute come sopra dovranno essere accreditate esclusivamente sul conto corrente postale n. 8/12707 intestato all'Accademia militare di Modena.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1969
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 140

ALLEGATO N. 1

Modello della domanda di partecipazione al concorso (in carta da bollo da L. 400)

Al comando Accademia militare - 41100 MODENA (1)

Il sottoscritto (2) . . . . . . nato a . . .
provincia di . . . . il . . . . .
domiciliato a . . . . C.A.P. . . . . .
provincia di . . . . via . . . n.
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 196 . 197 . per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (3) .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di . . . .

Unisce i seguenti documenti (4):
. . . .
. . . .

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . lì . . . . 196 . . .

Il Concorrente
(firma leggibile) (5)

---

(1) La domanda, anche se indirizzata al comando dell'Accademia militare Modena, dovrà essere presentata o fatta pervenire entro il termine improrogabile del 30 luglio 1969:

a) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero;

(2) cognome e nome del concorrente;

(3) indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante: corso dell'Arma dei carabinieri - corso delle varie armi - corso del servizio automobilistico - corso del servizio di commissariato (r.s.) - corso del servizio di amministrazione.

(4) *ovvero*: si riserva di trasmettere entro il 15 novembre p.v. la prescritta documentazione;

(5) per i giovani minorenni non arruolati di leva, la domanda deve essere vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà.

ALLEGATO N. 2
(Art. 20 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Cultura generale
(prova scritta)

La prova consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche impartite nei corsi liceali.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana;

2) attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione;

3) maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

Matematica
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30' e verterà su quattro tesi del programma estratte a sorte: due di algebra (la prima fra quelle comprese dalla 1ª alla 5ª; la seconda fra la 6ª e l'8ª), una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di avere assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all'applicazione.

Algebra I:

1ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico ed operazioni relative; scomposizione in fattori: M.C.D. e m.c.m. tra polinomi; regola di Ruffini; regola del resto.

2ª tesi: Operazioni sulle frazioni algebriche.

3ª tesi: Equazione e disequazione di primo grado ad una incognita in sistemi di equazioni di primo grado a due o più incognite; sistemi di disequazioni di primo grado ed una incognita.

4ª tesi: Radicali; equazioni di secondo grado ad una incognita ed equazioni riducibili ad esse; discussione delle radici dell'equazione di secondo grado ad una incognita; segno del trinomio di secondo grado; disequazioni di secondo grado.

5ª tesi: Semplificazione di espressioni irrazionali; equazioni irrazionali; disequazioni frazionarie.

Algebra II:

6ª tesi: Proprietà fondamentali delle potenze; espressioni esponenziali; logaritmi nel campo reale ed uso delle tavole logaritmiche; progressione aritmetica.

7ª tesi: Calcolo di espressioni logaritmiche; equazioni esponenziali; progressione geometrica.

8ª tesi: Equazioni logaritmiche; sistemi e problemi risolvibili con equazioni o sistemi di secondo grado o riducibili a tali.

Geometria:

1ª tesi: Eguaglianza tra figure piane; punti notevoli del triangolo; equivalenza tra figure piane; teoremi di Pitagora ed Euclide e applicazioni relative; teorema di Talete e sue applicazioni. Similitudini nel piano. Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale); sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

2ª tesi: Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo; diedri e triedri; angoloidi; uguaglianze di figure spaziali; equivalenza di solidi; semplici problemi di geometria dello spazio.

3ª tesi: Calcolo di lunghezze di archi di circonferenza; calcolo di aree e volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli; coordinate sulla retta e sul piano; definizione delle funzioni circolari, loro variazione e rappresentazione grafica; relazioni tra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, esplementari, opposti e di archi che differiscono di 90°, 180° e 270°; relazioni tra le funzioni circolari di uno stesso arco; valori delle funzioni circolari di archi particolari (18°, 30°, 45° e 60°).

2ª tesi: Formule di addizione, di sottrazione, duplicazione, bisezione e di prostaferesi; formule parametriche; verifica di identità goniometriche e risoluzione di equazioni goniometriche.

3ª tesi: Teoremi sul triangolo rettangolo e applicazioni relative; teoremi relativi a triangoli qualsiasi; dei seni, di Carnot, di Nepero e di Briggs; risoluzione di triangoli qualsiasi; area di un triangolo.

4ª tesi: Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Roma, addì 20 gennaio 1969

Il Ministro: GUI

(3419)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato - ruolo commissari.

Le prove scritte del concorso per il reclutamento di diciotto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato - ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968 avranno luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Aula «D», alle ore 8,30 nei giorni 12 e 13 maggio 1969.

(3629)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a venticinque posti di aiuto applicato in prova con utilizzazione in mansioni di operatore alle macchine elettrocontabili, o perforatrici-verificatrici di schede meccanografiche, o in mansioni di dattilografia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1969, n. 77, registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1969, registro n. 53 bilancio Trasporti, foglio n. 79, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a venticinque posti di aiuto applicato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con utilizzazione in mansioni di operatore alle macchine elettrocontabili, o perforatrici-verificatrici di schede meccanografiche, o in mansioni di dattilografia, fra candidati muniti di licenza di scuola media o titolo equipollente;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Di Gregorio dott. Aldo, ispettore capo superiore.

Membri:

Mattei dott. Gino, ispettore principale;
Corinaldesi dott. Bruno, ispettore principale;
Bonforti dott. Aldo, ispettore principale;
Pighini dott. ing. Luigi, ispettore capo superiore a riposo

Segretario:

Pangrazzi Elio, segretario superiore.

Roma, addì 8 marzo 1969

Il direttore generale: FIENGA

(3288)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove pratiche del concorso per esami a trentotto posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - laboratori chimici.

Le prove pratiche indicate alle parti 2ª e 3ª del programma di esame del concorso per esami a trentotto posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, laboratori chimici, avranno luogo in Roma, presso il laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, via della Luce n. 34/*B*, rispettivamente il 20 e il 29 maggio 1969 ed il 22, 23, 26 e 27 maggio 1969, alle ore otto.

(3579)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.